



984/14

R.G.N. 8186

Cron. 7984

Rep.

Ud. 10/12/2013

Stampa: 52
Di imposta dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| dott. Maria Gabriella LUCCIOLI | Presidente |
| dott. Salvatore SALVAGO | Consigliere |
| dott. Pietro CAMPANILE | Consigliere |
| dott. Carlo DE CHIARA | Consigliere |
| dott. Guido MERCOLINO | rel. Consigliere |

ha pronunciato la seguente

OGGETTO: divorzio

- assegno

SENTENZA

sul ricorso proposto da

L.R. elettivamente domiciliata in Roma, al viale Angelico n. 205, presso gli avv. MAURO PADRONI e BIANCA MARIA PADRONI, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

U.E. elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Giuliana n. 73, presso l'avv. MASSIMO ANTINUCCI, unitamente all'avv. RODOLFO ANTONINI del foro di Civitavecchia, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 289/11, pubblicata il 26 gennaio 2011.

1968
2013

Faint vertical text on the right margin



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. Arilli per delega del difensore della ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio CAPASSO, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con sentenza del 28 gennaio 2000, il Tribunale di Civitavecchia, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da U.E. con L.R. rigettò la domanda di assegnazione in uso della casa coniugale avanzata dalla donna.

2. — Il gravame proposto dalla L. fu accolto dalla Corte d'Appello di Roma, che con sentenza del 30 maggio 2003 assegnò all'appellante l'uso esclusivo della casa coniugale, quale controvalore in natura dell'assegno divorzile.

3. — La predetta sentenza fu cassata da questa Corte con sentenza del 28 settembre 2007, n. 20514, la quale enunciò il seguente principio di diritto: «*in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, risulta finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, a mo' di componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 cod. civ. ^edall'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti*».



4. — Il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi alla Corte d'Appello, che con sentenza del 26 gennaio 2011 ha rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale.

Premesso peraltro che nella domanda di assegnazione della casa coniugale quale controvalore in natura dell'assegno divorzile doveva ritenersi implicita una domanda subordinata di attribuzione del medesimo contributo in denaro, la Corte ha rilevato che l'appellante, ormai settantacinquenne, aveva gestito fino al 1995 un'attività di commercio di generi alimentari, venendo in seguito aiutata economicamente dai figli ed occasionalmente da altri familiari, in quanto affetta da severe patologie e titolare soltanto di pensione d'invalidità; ha pertanto ritenuto che la donna non disponesse di mezzi economici idonei a garantirle il mantenimento del tenore di vita assicurato, in costanza di matrimonio, dal godimento esclusivo della casa coniugale, osservando invece che la restituzione dello stesso all' avrebbe comportato un miglioramento delle condizioni economiche dell'uomo, titolare di una modesta pensione e proprietario di un'altra parte del medesimo immobile, concessa in comodato gratuito ad una delle figlie. Ciò posto, e tenuto conto della durata del matrimonio, nonché del contributo fornito dall'appellante alla conduzione della famiglia, in particolare mediante la cura dei quattro figli nati dall'unione, la Corte ha riconosciuto alla a far data dal rilascio dell'immobile, un assegno mensile di Euro 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.

3. — Avverso la predetta sentenza la propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. L' resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola-

9



zione dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 e dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, ai fini della valutazione del tenore di vita dei coniugi e della determinazione dell'assegno, la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle disponibilità patrimoniali del coniuge, il quale, oltre ad essere proprietario di ben cinque immobili, ne aveva acquistati e venduti altri nel corso del giudizio, in tal modo dimostrando di essere titolare di redditi ulteriori rispetto al trattamento pensionistico. Aggiunge che, nel ritenere che parte dell'immobile adibito a casa coniugale fosse stata concessa in comodato gratuito ad una delle figlie, la Corte di merito non ha considerato che dall'istruttoria espletata era emerso che la figlia aveva sempre abitato con la madre, mentre la predetta porzione aveva costituito fonte di reddito per l' U.

2. — Con il secondo motivo, la ricorrente ribadisce la violazione dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 e dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, ai fini della determinazione dell'assegno, la Corte d'Appello ha valutato soltanto alcuni dei parametri indicati dalla legge, trascurando in particolare la diversità delle condizioni personali, di salute e patrimoniali delle parti, nonché il contributo personale ed economico fornito da essa ricorrente alla formazione del patrimonio del coniuge, ed attribuendo la prevalenza al modesto reddito di quest'ultimo, senza tener conto delle sue disponibilità patrimoniali.

3. — Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 898 del 1970, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,

U



affermando che, ai fini della determinazione dell'assegno, la sentenza impugnata ha ommesso di valutare l'esborso che essa ricorrente dovrà sopportare per procurarsi una diversa abitazione, nonché il vantaggio economico derivante al coniuge dalla restituzione dell'immobile già adibito a casa familiare.

4. — Il ricorso è fondato.

A fondamento della decisione, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno; nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno sulla base di una valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, i quali agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, ove la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 12 luglio 2007, n. 15611; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040).

Nell'applicazione di tale principio, peraltro, la Corte di merito non ha fatto buon governo delle risultanze processuali, in quanto, dopo aver correttamente pro-



ceduto alla comparazione dell'attuale situazione personale ed economica della ricorrente con il tenore di vita goduto dal nucleo familiare in costanza di matrimonio, ed averne desunto l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione della [L.] nella liquidazione dell'importo a quest'ultima dovuto dall' [U.] ha ingiustificatamente limitato la comparazione delle condizioni economiche delle parti all'analisi delle rispettive situazioni occupazionali e reddituali, ritenute sostanzialmente equivalenti in ragione del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi e dell'uguaglianza dei rispettivi trattamenti pensionistici, ed avendo invece trascurato altri elementi potenzialmente indicativi della disponibilità di più ampi mezzi economici e della titolarità di ulteriori fonti di reddito. In riferimento alla situazione patrimoniale dell'appellato, la sentenza impugnata si è infatti limitata a dare atto della titolarità esclusiva dell'immobile sito in [OMISSIS] [OMISSIS] parte del quale era già adibita ad abitazione familiare, osservando che il rilascio della stessa da parte dell'appellato avrebbe indubbiamente comportato un miglioramento delle condizioni economiche dell' [U.] ed aggiungendo che un'altra parte del medesimo immobile, precedentemente locata a terzi, era invece occupata gratuitamente dalla famiglia di una delle figlie a titolo di comodato. A sostegno di quest'ultima affermazione, la Corte di merito si è tuttavia limitata a richiamare le allegazioni difensive dell'appellato, contestate dall'appellato, astenendosi dal procedere ad un riscontro delle stesse sulla base di risultanze obiettive, nonchè dal chiarire il rapporto tra la predetta occupazione e la convivenza della figlia con la madre, della quale aveva precedentemente riferito nel trattare dell'assegnazione dell'abitazione familiare. La sentenza impugnata ha inoltre ommesso di esaminare la documentazione prodotta dalla [L.] e richiamata nel ricorso per cassazione, dalla quale risulterebbe che l' [U.]



è proprietario di altri immobili, parte dei quali già posseduti in costanza di matrimonio e parte acquistati in epoca successiva, oltre ad aver venduto altri beni di cui era precedentemente titolare.

La mancata valutazione delle predette circostanze si traduce in un apprezzamento sostanzialmente riduttivo della capacità economica dell'obbligato, nell'accertamento della quale il giudice di merito non può limitarsi a prendere in considerazione gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali, ma deve estendere la propria indagine all'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, la cui disponibilità assume rilievo non solo sotto il profilo statico, per l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, ma anche sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, oltre che per il godimento di redditi diversi da quelli retributivi o pensionistici testimoniato dal loro possesso (cfr. Cass., Sez. I, 28 dicembre 2010, n. 26197; 12 luglio 2007, n. 15610; 3 ottobre 2005, n. 19291). Si tratta infatti di risorse economiche che, al pari dei redditi e di ogni altra utilità economicamente valutabile, devono essere tenute in conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo nel caso in cui siano state acquisite nel corso della convivenza, ma anche quando siano il frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell'obbligato, purchè il loro conseguimento si configuri come uno sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta a quell'epoca (cfr. Cass., Sez. I, 12 marzo 2012, n. 3914; 28 gennaio 2004, n. 1487).

5. — La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese processuali.
Nel caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. 3
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013, nella camera di consiglio della

Prima Sezione Civile

L'Estensore

Giulio Muro

Il Presidente

Gabriella Luciani

DEPOSITATO
IN CANCELLERIA
IL - 4 APR 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Andrea BIANCHI

- 4 APR 2014